



381/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79258 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentato e difeso dall'avv.

Tommaso Montorsi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha contestato la determina di pensione nr. Omissis , iscrizione n. pmissis , emessa in data 23.03.2020 dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di Chieti, nella parte in cui non prevede l'applicazione della

percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 1092/1973. Ha rappresentato di essere un Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla categoria dei Luogotenenti Carica Speciale e di aver inviato l'istanza per la riliquidazione del trattamento pensionistico in data 21.04.2021. Ha dedotto la violazione dell'art. 54 e degli articoli 3,36 e 38 della Costituzione, rilevando di aver prestato servizio alle dipendenze dell'Arma a partire dal 15.06.1977 nei ruoli previsti per i militari di truppa e Sottufficiali, e di essere transitato nel ruolo Ufficiali con decorrenza dal 31.12.2017, e di essere stato posto in congedo per raggiunti limiti di età dal 12.03.2020. Ha, quindi, richiamato le norme del codice dell'ordinamento militare, l'art. 54, comma 8, l'art. 17, comma 1, della Legge 724/94 e l'art. 2, comma 19, della Legge 335/95, e ha evidenziato che l'avanzamento di carriera, derivante dalla vincita del concorso a far data dal 31.12.2017, *"ha determinato un minore livello del trattamento di quiescenza all'atto del congedo nell'Arma"*. Ha concluso chiedendo di *"accertare il diritto del*

ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data del 15.06.1977 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo" e di "condannare l'amministrazione intimata alla conseguente rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e al riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo", con vittoria di spese, e in via istruttoria ha chiesto la nomina del ctu ove ritenuta necessaria.

Con comparsa di costituzione l'Inps ha rappresentato che il trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema retributivo, senza tener conto del

D.L. n.201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (c.d. Legge Fornero), in applicazione dell'art. 1, co. 707 della l. n. 190/2014. Ha, quindi, richiamato precedenti giurisprudenziali che hanno rigettato analoghi ricorsi e ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine ha chiesto di dichiarare la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese; in via istruttoria si è opposto alla nomina del ctu.

Con successiva memoria il ricorrente ha richiamato precedenti giurisprudenziali e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'udienza del 12/07/2023, con l'ordinanza n. 122/2023 è stato chiesto all'INPS di depositare una simulazione di calcolo relativa al collocamento a riposo del ricorrente nel ruolo dei sottoufficiali.

Con note l'INPS ha riscontrato la suddetta ordinanza. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato la documentazione depositata dall'INPS a riscontro dell'ordinanza n. 122/2023, rilevando che nella simulazione di calcolo nella "Determinazione montante contributivo" (terza quota di pensione) non sono stati considerati i benefici previsti dall'art. 3, comma 7, d.lgs. del 30 aprile 1997, n. 165 (c.d.

moltiplicatore), insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con successiva nota integrativa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando la delibera n. 9 del 24.09.2018 il Consiglio di Base di Rappresentanza Militare (Co.Ba.R.) del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e richiamando la sentenza n. 77/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Tommaso Montorsi per il ricorrente si è riportato agli atti, ha segnalato la presenza di un errore nella metodologia di calcolo dell'INPS, ai fini di un eventuale chiarimento istruttorio, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

La fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale dell'arma dei

carabinieri con decorrenza dal 21° anno di servizio, che abbia svolto la carriera nel ruolo dei sottoufficiali e che sia stato promosso a fine carriera nel ruolo degli ufficiali.

Al riguardo, secondo il ricorrente occorrerebbe tener conto dell'intera carriera di servizio e, quindi, andrebbe applicata l'aliquota del 3,60 per gli anni prestati nel ruolo dei sottoufficiali, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto a coloro che sono rimasti nel ruolo dei sottoufficiali.

Sul punto, il ricorrente ha richiamato l'art. 54, comma 8, del D.p.r. n. 1092/1973, che così dispone:

"In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio".

Con riferimento alla problematica in esame, sono fioriti due orientamenti giurisprudenziali, uno favorevole alla posizione del ricorrente (tra le altre, Corte conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, sent. n. 138/2022) e l'altro contrario (tra le altre, Corte conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la regione Siciliana, sent. n. 32/2023).

Al riguardo, occorre, altresì, rilevare che con

l'ordinanza n. 122/2023, richiamato l'art. 54, comma 8, del D.p.r. n. 1092/1973, secondo cui *"In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio"*, è stato chiesto all'INPS di depositare una simulazione di calcolo relativa al collocamento a riposo del ricorrente nel ruolo dei sottoufficiali al fine di verificare quale sarebbe stato, in tal caso, l'importo del trattamento pensionistico.

L'Inps ha riscontrato la suddetta ordinanza e ha depositato la simulazione di calcolo, dalla quale risulta che il trattamento pensionistico sarebbe stato inferiore rispetto a quello liquidato.

In tale contesto, si ritiene che la liquidazione del trattamento pensionistico effettuata dall'INPS sia corretta, in quanto assume rilievo il fatto che all'atto del pensionamento il ricorrente era nel ruolo degli ufficiali e non vi è stata la violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.p.r. n. 1092/1973 (in termini analoghi, Corte conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, sent. n. 198/2023; sezione giurisdizionale d'Appello per la regione Siciliana, sent. n.

32/2023).

In ogni caso, occorre, poi, rilevare che con la sentenza n. 93/2024 la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha rigettato analogo ricorso, con motivazione condivisa a cui si rinvia ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) del c.g.c. (in termini analoghi anche la sentenza n. 75/2024 della sezione giurisdizionale d'Appello per la regione Siciliana). Pertanto, il ricorso è rigettato.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Publicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024



F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA